

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

25 Giu 2018

Così l'armonizzazione «accompagna» gli investimenti delle Unioni

di Elena Masini e Alberto Scheda

La sentenza 24/2017 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti sta aprendo la strada a un nuovo modello organizzativo e gestionale che vede le Unioni di Comuni in prima linea nella realizzazione delle opere pubbliche. I giudici contabili avevano infatti promosso l'affidamento alle Unioni di opere pubbliche comunali, considerando l'operazione non elusiva dei vincoli di finanza pubblica. La "promozione" è legata a tre condizioni:

- Il Comune deve aver conferito all'unione la funzione della realizzazione delle opere pubbliche;
- l'Unione deve aver contratto un mutuo dietro rilascio di garanzia da parte del Comune;
- il Comune si impegna a rimborsare all'Unione la rata di ammortamento del mutuo;
- l'opera, pur insistendo sul territorio di un Comune ed essendo destinata ad entrare nel suo patrimonio, assolve all'obiettivo strategico «di favorire la nascita e lo sviluppo di servizi intercomunali, quali modalità di razionalizzazione della spesa pubblica locale».

Secondo la Corte «il conferimento ad un'opera pubblica della qualificazione di interesse pubblico dell'Unione rientra appieno nella discrezionalità dell'amministrazione e può essere sindacata dal giudice solo quando palesemente irrazionale, ovvero non sorretta da idonea e specifica motivazione». Sono sempre più numerose le Unioni che, grazie a questa pronuncia, si stanno proponendo come soggetti attuatori degli investimenti locali, complice anche il favore che si coglie dalla legge di bilancio 2018. Il comma 486-bis della legge 232/2016 (introdotto dalla legge 205/2017) ha esteso la possibilità per i Comuni facenti parte di un'unione, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, di richiedere spazi finanziari, nell'ambito sia delle intese regionali sia dei patti nazionali, per la quota di contributi trasferita all'unione per investimenti in opere pubbliche. Il nuovo modello gestionale necessita di regole contabili specifiche che forniscano indicazioni su come contabilizzare questi interventi nei bilanci dei due enti. In mancanza di indicazioni valide, occorre rifarsi ai principi contabili armonizzati.

La realizzazione di migliorie su beni di altre Pa

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 12 giugno è stata analizzata la contabilizzazione delle migliorie realizzate dagli enti su beni di terzi, affrontando la questione dal punto di vista dell'ente realizzatore. Ma quando le migliorie vengono effettuate su beni appartenenti ad altre Pa, si pone il problema di come contabilizzare l'operazione nel bilancio dell'ente proprietario. A questa casistica è dedicato l'esempio n. 6 riportato in appendice al principio contabile allegato 4/3 della contabilità economico patrimoniale. I principi contabili impongono di registrare tutti i fatti gestionali oggetto di transazione, anche se non comportano movimenti di cassa. Sulla base di questo assunto devono essere registrate le permutate, le donazioni, le acquisizioni gratuite, gli incrementi patrimoniali disposti a seguito di lavori effettuati da terzi, a prescindere dal fatto che ad essi corrispondano movimenti finanziari (cioè incassi o pagamenti). Questi movimenti dovranno essere effettuati dall'ente, mediante regolazioni contabili sul tesoriere. I principi impongono poi di attribuire la prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò significa che, contabilmente, l'operazione non va classificata in base alla sua qualificazione giuridica, ma alla

sostanza economica. Ne consegue che quando un ente pubblico realizza migliorie su un bene (di cui non si avvale) appartenente ad un altro ente pubblico l'ente realizzatore contabilizza la spesa come contributo agli investimenti a favore dell'ente proprietario, e l'ente proprietario registra in entrata il contributo agli investimenti e in spesa l'investimento realizzato, che saranno iscritti nell'inventario e debitamente ammortizzati.

Unioni di comuni

Il trattamento contabile degli interventi non cambia se il soggetto realizzatore è l'Unione dei Comuni. Infatti, applicando il punto 4.18 del principio contabile allegato 4/3 l'intervento, riguardando un'opera destinata a diventare di proprietà e ad essere utilizzata dal Comune va contabilizzato nel patrimonio comunale. Il problema è come armonizzare tra Unione e Comune le scritture inerenti al mutuo, al rimborso delle rate, al trasferimento da parte del comune, senza impattare negativamente sui vincoli di finanza pubblica.

Una soluzione contabile, coerente con la sentenza n. 24/2017, potrebbe essere la seguente: l'Unione

- **accerta e incassa in entrata il mutuo e un eventuale contributo ricevuto dal Comune,**
- **in spesa impegna e paga l'opera, classificandola come contributo agli investimenti a favore del Comune.**

Negli esercizi successivi,

- **accerta e incassa in entrata alla tipologia 2.04 il trasferimento comunale per il rimborso del mutuo,**
- **in spesa impegna e paga la rata di rimborso del mutuo, distintamente tra quota capitale e interessi.**

Il Comune, in spesa impegna e paga all'unione l'eventuale contributo concesso a concorso della spesa per la realizzazione dell'opera.

Quando l'unione comunica la realizzazione dell'investimento, il Comune:

- **in entrata accerta il contributo agli investimenti da parte dell'Unione;**
- **in spesa impegna al Titolo 2, come investimenti fissi lordi, l'importo corrispondente alla realizzazione dell'opera, da registrare negli inventari e ammortizzare annualmente;**
- **effettua una regolazione contabile sul tesoriere a chiusura dell'accertamento e dell'impegno di cui sopra.**

Negli esercizi successivi, impegna al Titolo I il trasferimento all'Unione dovuto a titolo di rimborso della rata del mutuo. Questo approccio contabile richiederebbe senza dubbio un avallo ufficiale da parte del ministero dell'Economia o dalla Corte dei conti, per dare certezze agli operatori.